

**Applicabilità della previsione di cui all'art. 2, lett. b), (rectius: art. 3, comma 2, lett. b),) della circolare consiliare Prot. P-17794/07 del 25 luglio 2007 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale.**

*(Risposta a quesito del 4 giugno 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 3 aprile 2009 con la quale il Presidente della Corte di appello di ... chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità della previsione di cui all'art. 2, lett. b), (rectius: art. 3, comma 2, lett. b),) della circolare consiliare Prot. P-17794/07 del 25 luglio 2007 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale, il quale stabilisce che “...*non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate.*”;

- considerato che nella nota medesima si rileva che “*in alcuni casi la mancata conferma nel precedente incarico risulta determinata da ragioni o situazioni in oggi non più riscontrate: per esempio: incompatibilità dovuta a rapporti cessati, insufficiente esperienza in seguito acquisita, e così via*” e che si auspica una decisione consiliare al fine di prevenire possibili successive impugnazioni in sede amministrativa, con riferimento a situazioni in cui se la precedente mancata conferma sia dipesa da ragioni o situazioni venute meno, superate e comunque non più riscontrabili all'atto della proposizione della nuova domanda;

- rilevato che la norma di circolare sopraindicata deve ritenersi regola valida nella generalità dei casi, superabile solo laddove le ragioni impeditive della conferma siano state del tutto oggettive e non tali da evidenziare carenze in capo all'istante della capacità di assolvere alle funzioni giudiziarie, del grado di indipendenza e prestigio e della stessa sua preparazione professionale, ipotesi peraltro difficilmente realizzabili in concreto e nelle quali si rende necessaria una espressa e convincente motivazione, proprio allo scopo di prevenire possibili successive impugnazioni in sede amministrativa;

- considerato che in definitiva ogni valutazione in ordine al superamento della previsione di cui all'art. 3, comma 2, lett. b),) della circolare consiliare Prot. P-17794/07 del 25 luglio 2007 deve essere rinviata all'esame del caso concreto sottoposto all'attenzione del Consiglio;

delibera

di rispondere al quesito proposto del Presidente della Corte di appello di ... che la regola di cui all'art. 3, comma 2, lett. b),) della circolare consiliare Prot. P-17794/07 del 25 luglio 2007 deve ritenersi regola generale, superabile solo laddove le ragioni impeditive della conferma siano state del tutto oggettive e non tali da evidenziare carenze in capo all'istante della capacità di assolvere alle funzioni giudiziarie.